REGOLAMENTO (CEE) N. 1516/72 DELLA COMMISSIONE

del 14 luglio 1972

che modifica il regolamento (CEE) n. 1125/68, relativo alle modalità riguardanti l'integrazione supplementare per i semi di colza e ravizzone trasformati in Italia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2727 /71 (2),

visto il regolamento n. 876/67/CEE del Consiglio, del 20 novembre 1967, che istituisce per la campagna di commercializzazione 1967/1968 un'integrazione supplementare per i semi di colza e di ravizzone trasformati in Italia (3), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1336/72 (4), in particolare l'articolo 4,

considerando che, per la campagna di commercializzazione 1972/1973, l'importo medio dell'integrazione supplementare è stato fissato a 0,80 u.c./100 kg di semi ; che occorre pertanto modificare in conseguenza l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1125/68 della Commissione, del 30 luglio 1968, relativo alle modalità riguardanti l'integrazione supplementare per i semi di colza e ravizzone trasformati in Italia (5), modificato dal regolamento (CEE) n. 1460/69 (6) ;

considerando che l'articolo 3 del regolamento n. 876/67/CEE dispone che l'integrazione supplementare viene corrisposta al detentore del certificato di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2114/71 del Consiglio, del 28 settembre 1971, relativo all'integrazione concessa per i semi oleosi (7) ; che, per garantire il corretto funzionamento del regime dell'integrazione supplementare, occorre prescrivere la compila zione di un esemplare n. 3 della parte I.D. del certificato da presentare per ottenere l'integrazione ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

All'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1125/68, l'importo di 0,85 unità di conto è sostituito dall'importo di 0,80 unità di conto.

Articolo 2

Il testo dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1125/68 è sostituito dal testo seguente :

« Ai fini del versamento dell'integrazione supplementare, l'organismo emittente italiano rilascia al richiedente un esemplare n. 3 della parte I.D. del certificato di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1204/72. Tale esemplare reca nella casella 7 la dicitura « valido per l'integrazione supplementare ».

L'integrazione supplementare è versata al detentore dell'esemplare n. 3 della parte I.D. del certificato, previa attestazione dell'organismo incaricato del controllo della trasformazione dei semi ».

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1º luglio 1972.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 1972.

Per la Commissione

Il Presidente

S. L. MANSHOLT

(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
(2) GU n. L 282 del 23. 12. 1971, pag. 8.
(3) GU n. 281 del 21. 11. 1967, pag. 7.
(4) GU n L 147 del 29. 6. 1972, pag. 7.
(5) GU n. L 187 del 31. 7. 1968, pag. 6.
(6) GU n. L 184 del 26. 7. 1969, pag. 41.
(7) GU n. L 222 del 2. 10. 1971, pag. 2.